

Decreto legislativo concernente la concessione di un contributo di fr. 760'000 per il 2019 e di fr. 785'000 annuali per il periodo 2020-2022 per l'istruzione della protezione civile

(del 14 ottobre 2019)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto l'art. 48 cpv. 2 della legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007;
- visto il messaggio 13 giugno 2018 n. 7545 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È concesso un credito di 760'000 franchi per il 2019 e di 785'000 franchi annuali per il periodo 2020–2022 al Dipartimento delle istituzioni per il finanziamento dell'istruzione nella protezione civile; le indennità ai Consorzi di protezione civile sono regolate dalla convenzione in vigore.

Art. 2 La spesa è iscritta nel conto di gestione corrente del Dipartimento delle istituzioni, Sezione del militare e della protezione della popolazione.

Art. 3 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Bellinzona, 14 ottobre 2019

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **C. Franscella**

Il Segretario generale: **T. Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 18 dicembre 2019 n. 309)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa in un unico Comune denominato Tresa

(del 15 ottobre 2019)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 3 aprile 2019 n. 7653 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 24 settembre 2019 n. 7653R della Commissione Costituzione e leggi,

decreta:

Art. 1 È decretata l'aggregazione dei Comuni di Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa in un nuovo Comune denominato Tresa, a far tempo dalla costituzione degli organi comunali.

Di conseguenza l'aggregazione del Comune di Sessa nel nuovo Comune di Tresa è decretata ai sensi dell'Articolo 9 Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAGgr).

Art. 2 Il nuovo Comune di Tresa fa parte del Distretto di Lugano ed è assegnato al Circolo di Sessa.

Art. 3 ¹Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.

²Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice civile svizzero e del Codice delle obbligazioni.

³La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazioni è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Art. 4 ¹Il nuovo Comune è inizialmente amministrato da un Municipio composto da 5 membri e da un Consiglio comunale composto da 25 membri. Le Commissioni del Consiglio comunale saranno inizialmente composte da 5 membri.

²Sono riservate le successive disposizioni del regolamento comunale.

Art. 5 ¹Per l'elezione del primo Consiglio comunale vengono stabiliti i seguenti circondari elettorali:

- circondario 1: Croglgio;
- circondario 2: Monteggio;
- circondario 3: Ponte Tresa;
- circondario 4: Sessa.

²Sono riservate le successive disposizioni del regolamento comunale.

Art. 6 ¹Salvo diversa disposizione degli interessati, gli attuali dipendenti dei Comuni aggregati divengono automaticamente dipendenti del nuovo Comune, con funzioni da stabilire dal Municipio.

²Fino all'entrata in vigore del regolamento organico dei dipendenti del nuovo Comune, ai dipendenti sono applicabili i precedenti regolamenti organici dei rispettivi ex-Comuni.

³Sono riservate puntuali decisioni del Municipio nella fase transitoria.

Art. 7 A favore del nuovo Comune di Tresa sono riconosciuti i seguenti aiuti all'aggregazione:

a) 1.7 milioni di franchi per aiuti alla riorganizzazione amministrativa e/o agli investimenti di sviluppo, secondo le modalità seguenti:

- i contributi alla riorganizzazione, escluse le spese di natura logistica, possono ad esempio riguardare le consulenze esterne in ambito organizzativo e gestionale, le infrastrutture tecniche e informatiche legate alla riorganizzazione, i pensionamenti anticipati, l'integrazione dei piani previdenziali o l'armonizzazione dei piani regolatori. Le proposte di intervento vanno preventivamente approvate dal Consiglio di Stato. Il pagamento avverrà dietro presentazione delle fatture. Il relativo importo sarà posto a carico del conto economico;
- i contributi agli investimenti, escluse le infrastrutture del genio civile, sono destinati alla realizzazione di opere che favoriscano lo sviluppo sociale e culturale della popolazione e andranno in aggiunta ad eventuali sussidi di cui il nuovo Comune potrà beneficiare in forza di leggi specifiche, ritenuto che, per ogni singolo progetto, non potranno superare il 50% del costo al netto di altri possibili contributi. L'inizio dei lavori dovrà aver luogo entro sei anni dalla costituzione del nuovo Comune; il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato dietro istanza motivata del nuovo Municipio. Contestualmente al primo piano finanziario, il nuovo Municipio presenterà al Consiglio di Stato per approvazione un piano delle opere che indichi gli investimenti per i quali intende far capo al suddetto aiuto con un'indicazione

temporale della loro realizzazione. Il versamento avverrà dietro presentazione della liquidazione. Potranno essere versati degli acconti previa presentazione dei giustificativi dei pagamenti avvenuti. Il relativo importo sarà posto a carico del conto investimenti;

- entro un anno dalla costituzione del nuovo Comune, il Municipio potrà indicare al Consiglio di Stato la suddivisione tra contributi alla riorganizzazione e contributi agli investimenti, posto che inizialmente e in assenza di diversa indicazione, l'intero importo verrà posto a carico del conto degli investimenti;
- b) l'applicazione dei tassi massimi di sussidio sulle spese riconosciute e documentabili ai sensi delle rispettive leggi settoriali, per la realizzazione di nuovi servizi o strutture a carattere sociale, quali un asilo nido e/o un centro diurno per anziani, fino a concorrenza di un importo massimo di un milione di franchi; il progetto da realizzare deve essere coerente con l'effettivo bisogno di sviluppare un'ulteriore iniziativa a carattere sociale nel nuovo comprensorio e andrà preventivamente approvato dalle competenti autorità cantonali. La spesa derivante verrà inserita dalla Divisione dell'azione sociale e delle famiglie del Dipartimento della sanità e della socialità a Piano finanziario degli investimenti, in funzione dell'ambito interessato.
- c) Nei primi 4 anni successivi alla costituzione del nuovo Comune, il contributo di livellamento verrà calcolato separatamente per ogni attuale comune applicando i rispettivi moltiplicatori per il primo anno e in seguito il moltiplicatore del nuovo Comune.

Art. 8 Nel limite delle sue competenze, il Consiglio di Stato terrà conto degli impegni assunti nel Rapporto alla Cittadinanza del settembre 2018.

Art. 9 Ai fini fiscali l'aggregazione esplica i suoi effetti a partire dal 1° gennaio successivo all'entrata in funzione del nuovo Comune, riservato il moltiplicatore di imposta comunale.

Art. 10 Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa. Si richiamano le disposizioni previste nella legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

Art. 11 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto, unitamente al suo allegato di modifica di altre leggi, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Allegato di modifica di altre leggi

La legge concernente le Circostrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803 è modificata come segue:

DISTRETTO DI LUGANO

(...)

Circolo della Magliasina: Caslano, Pura, Curio, Neggio, Magliaso.

(...)

Circolo di Sessa: Tresa, Astano, Bedigliora.

(...)

Bellinzona, 15 ottobre 2019

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **C. Franscella**

Il Segretario generale: **T. Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 18 dicembre 2019 n. 310)

Per i Servizi del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

**Decreto legislativo
concernente lo stanziamento di un credito d'investimento di 1'627'500
franchi e di un credito di gestione corrente di 355'000 franchi
per l'implementazione di un nuovo applicativo informatico di gestione
delle imposte di successione e donazione presso l'Ufficio imposte
di successione e di donazione**

(del 15 ottobre 2019)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 3 aprile 2019 n. 7649 del Consiglio di Stato;

decreta:

Art. 1 È stanziato un credito d'investimento di 1'627'500 franchi e un credito di gestione corrente di 355'000 franchi per l'implementazione di un nuovo applicativo informatico di gestione delle imposte di successione e donazione presso l'Ufficio imposte di successione e di donazione a Lugano.

Art. 2 ¹Il credito d'investimento è così suddiviso:
– 1'347'500 franchi nel conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione delle contribuzioni;
– 280'000 franchi nel conto degli investimenti del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Centro sistemi informativi.

²Il credito di gestione corrente a partire dalla messa in produzione (indicativamente dal 2021) di cui all'art. 1 è così suddiviso:
– 325'000 franchi nel conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione delle contribuzioni;
– 30'000 franchi nel conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Centro sistemi informativi.

Art. 3 ¹Il Consiglio di Stato è autorizzato a stipulare i contratti necessari all'implementazione e alla personalizzazione della soluzione «Imposte di successione e donazione» con la ditta DV Bern AG di Berna.

²Il Consiglio di Stato è autorizzato a stipulare i contratti per il supporto e la manutenzione della soluzione «Imposte di successione e donazione» con la ditta DV Bern AG di Berna.

Art. 4 Il Consiglio di Stato riferisce entro la fine di ogni anno al Gran Consiglio sull'andamento e le conseguenze finanziarie e sul personale dell'implementazione del progetto per il quale è stato stanziato il credito di cui all'art. 1.

Art. 5 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 15 ottobre 2019

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **C. Franscella**

Il Segretario generale: **T. Veronelli**